



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto Comprensivo Statale "B. Luini"

Viale delle Rimembranze, 4 – 21016 Luino (VA) - Tel. 0332.531435 - Fax 0332. 531128

Cod. Mec. VAIC82100A - Email : [VAIC82100A@istruzione.it](mailto:VAIC82100A@istruzione.it) - URL -[http:// www.bluiuni.gov.it](http://www.bluiuni.gov.it)

**CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

*Delibera del Collegio Docenti del 17.01.2018*

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del 1° ciclo.

Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 22 giugno 2009, n.112 e CM 4 marzo 2011, n.20): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di  $\frac{1}{4}$  rispetto al monte orario complessivo. Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell'alunno.

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a:

- risultati conseguiti nelle diverse discipline,
- valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.

2. Viene considerata INSUFFICIENZA LIEVE la valutazione 5, INSUFFICIENZA GRAVE la valutazione 4, INSUFFICIENZA MOLTO GRAVE le valutazioni 3,2,1. Si precisa che solo per la valutazione delle prove d'esame viene utilizzata una griglia che va dal 4 al 10.

3. Il Consiglio di classe a maggioranza (per la scuola secondaria) delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 5 o più insufficienze lievi,
- in presenza di 2 insufficienze gravi e/o molto gravi accompagnate da più 5,
- in presenza di più di 3 insufficienze gravi e/o molto gravi,
- nel caso in cui l'alunno non partecipasse alle attività di recupero promosse dalla scuola.

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere comunque di ammettere l'alunno alla classe successiva e/o all'esame di licenza anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline in presenza delle seguenti motivazioni:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza,

- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente,
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico,
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e nella partecipazione.

N.B. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

5. La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

5. Comunicazione alla famiglia:

- Nel corso dell'anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe, nel caso di comportamento non adeguato o di una situazione molto critica con insufficienze tali da compromettere l'ammissione alla classe successiva, il Coordinatore di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta.

- In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe informa la segreteria, la quale provvederà ad informare la famiglia prima della pubblicazione dei tabelloni.

6. Alunni con certificazione di disabilità

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo o l'ammissione condizionata al solo fine del rilascio di attestato di credito scolastico, se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia ritenuto idoneo per una valutazione positiva.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, insegnante di sostegno, Dirigente scolastico, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogista e famiglia dell'allievo. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o a lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

Nota: Gli alunni che abbiano compiuto il 16° anno di età entro il 31 agosto dell'anno in corso, senza aver acquisito il diploma di licenza potranno acquisirlo solo presso un Centro territoriale permanente (CTP).

Luino, 17.01.2018.